

ALLEGATO ALLA DELIBERA N.731 DEL 17 MAGGIO 2024

Esercizio del controllo analogo sulle società *in house* possedute dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Art. 1

(Controllo analogo)

1. La Regione esercita il controllo analogo sulle società *in house* da essa possedute in conformità ai principi stabiliti dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, dalla normativa nazionale e regionale, secondo le modalità descritte negli articoli successivi.
2. Nei confronti della Società Autostrade Alto Adriatico s.p.a., le attività di controllo analogo sono svolte dal Comitato di Indirizzo e Coordinamento (in breve, C.I.C.) di cui all'articolo 4, comma 11, dell'Accordo di cooperazione approvato con D.G.R. n. 977 del 1 luglio 2022 e sottoscritto da Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Regione Veneto, Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e Società Autostrade Alto Adriatico s.p.a, secondo le modalità e i poteri previsti dal Regolamento del C.I.C., allegato all'Accordo stesso.
3. Sono individuate le seguenti Direzioni centrali coinvolte nel controllo analogo delle singole società *in house*, in relazione agli affidamenti e compiti ad esse assegnati:
 - per la società Insiel spa: la Direzione centrale competente in materia di sistemi informativi, la Direzione centrale competente in materia di sistemi informativi in ambito sanitario e la Direzione centrale competente in materia di partecipazioni regionali;
 - per la società FVG Strade s.p.a.; la Direzione centrale competente in materia di infrastrutture e la Direzione centrale competente in materia di partecipazioni regionali;
 - per la società Ferrovie Udine - Cividale s.r.l.: la Direzione centrale competente in materia di infrastrutture e la Direzione centrale competente in materia di partecipazioni regionali;
 - per la società Autostrade Alto Adriatico s.p.a.: la Direzione centrale competente in materia di infrastrutture e la Direzione centrale competente in materia di partecipazioni regionali;
 - per la società FVG Energia s.p.a.: la Direzione centrale competente in materia di ambiente e la Direzione centrale competente in materia di partecipazioni regionali;
 - per la società FVG Plus s.p.a.: la Direzione centrale competente in materia di accesso al credito delle imprese e la Direzione centrale competente in materia di partecipazioni regionali.

Art. 2

(Attività di nomina e revoca)

1. Il Presidente della Regione o la Giunta regionale con propria deliberazione, secondo le rispettive competenze, provvedono alla nomina e alla revoca degli amministratori e dei sindaci delle società *in house*, stabilendo il relativo compenso, ferma restando la competenza del Consiglio regionale sulla nomina o designazione dei rappresentanti regionali negli organi societari di controllo nelle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione.
2. La Direzione centrale competente in materia di partecipazioni regionali cura gli adempimenti e l'istruttoria degli atti di cui al comma 1.

Art. 3

(Attività di indirizzo)

1. La Giunta regionale esercita l'attività di indirizzo nei confronti delle società *in house* attraverso la definizione degli obiettivi strategici, i quali costituiscono, per le stesse, linee guida per la predisposizione dei piani industriali e di ogni altra operazione che rivesta carattere di particolare rilevanza.
2. È riservata alla Giunta regionale la facoltà di impartire alle società *in house* specifiche direttive qualora ritenuto necessario od opportuno.
3. Il Programma triennale per lo sviluppo dell'ICT, dell'*e-government* e delle infrastrutture telematiche di cui all'art. 3, comma 1, della l.r. 9/2011, costituisce linea guida ai sensi del comma 1 per Insiel s.p.a.

Art. 4

(Attività di controllo)

1. Sono soggetti al controllo della Giunta regionale i seguenti atti:
 - a) bilancio d'esercizio;
 - b) piano industriale e suoi successivi aggiornamenti;
 - c) modificazioni strutturali di assetto della struttura organizzativa;
 - d) operazioni industriali o commerciali non previste dal piano industriale, che rivestano carattere di particolare rilevanza o richiedano investimenti significativi sul patrimonio delle società;
 - e) piano annuale del fabbisogno di risorse umane.
2. Ai fini del controllo della Giunta regionale, ciascuna società *in house* invia gli atti di cui al comma 1 entro 10 giorni dalla loro adozione alle Direzioni centrali coinvolte nel controllo analogo di cui all'art. 1, comma 3.
3. La Direzione centrale competente in materia di partecipazioni regionali cura gli adempimenti e l'istruttoria degli atti di cui al comma 1, lettera a), previa acquisizione dei pareri favorevoli delle altre Direzioni centrali coinvolte nel controllo analogo di cui all'art. 1, comma 3, ognuna per quanto di competenza.
4. La Direzione centrale competente in materia di sistemi informativi cura gli adempimenti e l'istruttoria degli atti di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e) relativi a Insiel s.p.a., previa acquisizione dei pareri favorevoli delle altre Direzioni centrali coinvolte nel controllo analogo di cui all'art. 1, comma 3, ognuna per quanto di competenza.
5. La Direzione centrale competente in materia di infrastrutture cura gli adempimenti e l'istruttoria degli atti di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), relativi a FVG Strade s.p.a. e Società Ferrovie Udine - Cividale s.r.l., previa acquisizione del parere favorevole della Direzione centrale competente in materia di partecipazioni regionali.
6. La Direzione centrale competente in materia di ambiente cura gli adempimenti e l'istruttoria degli atti di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), nonché del bilancio di previsione annuale, relativi a FVG Energia s.p.a. previa acquisizione del parere favorevole della Direzione centrale competente in materia di partecipazioni regionali.
7. La Direzione centrale competente in materia di accesso al credito delle imprese cura gli adempimenti e l'istruttoria degli atti di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e) relativi a FVG PLUS s.p.a. previa acquisizione del parere favorevole della Direzione centrale competente in materia di partecipazioni regionali.
8. L'approvazione degli atti di cui al comma 1, lettera e), è assoggettata al parere favorevole della Direzione centrale competente in materia di personale regionale.
9. Le Direzioni centrali chiamate a rilasciare il proprio parere favorevole si esprimono entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta fatta dalla Direzione centrale che cura l'istruttoria.

10. La Direzione centrale che cura l'istruttoria, qualora lo ritenga opportuno, può prevedere che l'approvazione del singolo atto avvenga con il concerto di una o più delle Direzioni centrali coinvolte nel controllo analogo di cui all'art. 1, comma 3.
11. L'approvazione del bilancio d'esercizio da parte delle assemblee delle società *in house* è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Giunta regionale.
12. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e) nel termine più breve possibile e comunque entro 45 giorni dal loro ricevimento, riservandosi, se del caso, di richiedere alle società di apportarvi modifiche od integrazioni.
13. I termini di cui al comma 10 sono interrotti per una sola volta se prima della loro scadenza sono richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, ovvero modifiche od integrazioni. In tal caso il termine per l'esercizio del controllo decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti.
In ogni caso le società *in house* sono autorizzate a dare esecuzione agli atti di cui al comma 1 lettere b), c) e d) una volta trascorsi tali termini, senza che sia intervenuta l'approvazione o il relativo diniego.
14. Le Direzioni centrali di cui all'art. 1, comma 3, qualora lo ritengano opportuno, possono chiedere alle società *in house* l'invio di ulteriori atti rispetto a quelli previsti dal comma 1, da sottoporre al controllo della Giunta regionale.
15. La Direzione centrale che cura gli adempimenti e l'istruttoria degli atti di cui al comma 1 provvede alla pubblicazione degli stessi nella sezione di Amministrazione trasparente/Società partecipate della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e alla loro trasmissione alle rispettive società ai fini della pubblicazione sui propri siti istituzionali.

Art. 5

(Attività di vigilanza)

1. Le società *in house* sono tenute a trasmettere informative trimestrali alle Direzioni centrali coinvolte nel controllo analogo di cui all'art. 1, comma 3, relative all'andamento economico, allo stato di realizzazione del piano industriale, nonché al fabbisogno di risorse umane, secondo quanto previsto dall'articolo 19 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10.
2. Le società *in house* forniscono altresì tutte le informazioni, i dati e le notizie richieste dalla Giunta regionale e dalle Direzioni centrali coinvolte nel controllo analogo di cui all'art. 1, comma 3, secondo quanto previsto dall'articolo 19 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10.
3. Con provvedimento motivato, la Giunta regionale può disporre ispezioni e verifiche nei confronti delle società *in house*, secondo quanto previsto dall'articolo 19 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE